



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con sede in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1 (CAP 00135), C.F. 80213330584, rappresentato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, domiciliato per la carica presso la sede del MAECI in Roma (di seguito, “MAECI”)

E

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, C.F. 09758941, rappresentato dal Presidente Protempore Prof. Dott. Elbano de Nuccio (di seguito, “CNDCEC”),

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- il MAECI svolge, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Cabina di Regia istituita dall’art. 14, comma 18-bis del DL 98/2011 (convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111), attività di sostegno alle imprese italiane che intendono internazionalizzarsi e favorisce la promozione internazionale; in particolare, coordina l’azione degli enti preposti al sostegno pubblico all’export, attua e

finanzia le iniziative di promozione, predispone strumenti ad hoc destinati alle imprese, con particolare attenzione alle PMI e svolge azioni di sviluppo della proiezione italiana sui mercati esteri;

- il CNDCEC, ente pubblico non economico a base associativa, è, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 139/05, l'ente di rappresentanza istituzionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i quali assistono una platea importante di imprese – in particolare micro, piccole e medie – nella pianificazione economico-finanziaria, di governo e amministrazione societaria, gestione degli adempimenti di natura amministrativa e fiscale, accompagnandole anche nei processi di investimenti, con apertura e consolidamento sui mercati internazionali;
- il CNDCEC, è impegnato a definire e promuovere la formazione continua degli iscritti, inclusi i profili connessi all'internazionalizzazione delle imprese, all'analisi dei mercati esteri, alla fiscalità internazionale e all'attrazione di investimenti, anche attraverso proprie iniziative formative sul territorio nazionale;
- il CNDCEC, attraverso la propria rete di Ordini territoriali e le strutture di studio e ricerca, è in grado di diffondere in modo capillare presso i propri iscritti e, per il loro tramite, verso le imprese assistite, informazioni e strumenti operativi relativi alle politiche e iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione;
- è stata manifestata la reciproca disponibilità a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'art. 7, co. 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il presente Protocollo d'Intesa, al fine di rafforzare la collaborazione istituzionale in materia di internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso il coinvolgimento del CNDCEC in iniziative promosse dal MAECI.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2

(Oggetto e finalità)

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi dell'autonomia istituzionale, intendono rafforzare la reciproca collaborazione in materia di sostegno all'internazionalizzazione, con l'obiettivo di:

- facilitare la conoscenza e l'accesso degli strumenti istituzionali a sostegno dell'internazionalizzazione;
- sviluppare sinergie in materia di formazione e analisi dei mercati esteri;
- favorire l'ampliamento della platea delle imprese esportatrici e rafforzare la presenza delle aziende italiane sui mercati internazionali.

ART. 3

(Forme di cooperazione tra le Parti)

Al fine di dare attuazione al presente protocollo, le Parti prevedono in particolare di:

1. Favorire la conoscenza degli strumenti di programmazione e sostegno all'internazionalizzazione e l'offerta di agevolazioni finanziarie, facilitandone la diffusione e l'utilizzo da parte delle imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese.
2. Collaborare alle iniziative di formazione, aggiornamento e approfondimento sui temi dell'internazionalizzazione a favore degli iscritti al CNDCEC e delle imprese da essi assistite.
3. Sviluppare iniziative di formazione a beneficio del personale MAECI sui temi della fiscalità internazionale, delle operazioni doganali, delle strategie aziendali di approccio ai mercati esteri e di attrazione degli investimenti.
4. Rafforzare la collaborazione a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese anche mediante la partecipazione del CNDCEC alle iniziative di partenariato economico promosse dal MAECI.

5. Diffondere, tramite i canali di comunicazione del CNDCEC e attraverso la rete degli Ordini territoriali, informazioni sulle iniziative di sostegno all'internazionalizzazione organizzate dal MAECI.
6. Collaborare alla Newsletter “Diplomazia Economica Italiana” del MAECI con contributi dedicati ai temi della fiscalità internazionale, della pianificazione strategica, economica e finanziaria dei progetti di internazionalizzazione e della governance societaria, funzionali sia ad accrescere la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri e, parallelamente, a facilitare l'attrazione di investimenti esteri in Italia, favorendone la divulgazione presso gli iscritti agli Ordini territoriali, anche a beneficio delle imprese assistite.
7. Approfondire le tematiche e le modalità operative di collaborazione attraverso un tavolo di lavoro congiunto, al quale potranno essere invitate a partecipare anche le agenzie di promozione dell'internazionalizzazione.

ART. 4

(Clausola di non esclusività)

Il presente Protocollo non ha carattere di esclusività per le Parti, le quali potranno sottoscrivere analoghi accordi che prevedano di organizzare con altri soggetti le azioni e iniziative di cui all'articolo 2. In particolare, il MAECI continuerà a verificare la sussistenza dell'interesse di altri soggetti alla stipula di analoghe convenzioni.

ART. 5

(Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali sarà disciplinato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali avvenga in conformità del citato Regolamento e delle norme nazionali di raccordo contenute nel decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii..

I dati personali dei dipendenti e dei collaboratori delle Parti, scambiati in occasione della stipula e dell'applicazione del presente Protocollo, saranno utilizzati solo per conseguire le finalità ivi previste.

In funzione dell'attività congiunta svolta, le Parti stabiliranno se operare in qualità di autonomi titolari o di contitolari del trattamento, impegnandosi ad individuare, in questa seconda ipotesi, le categorie degli interessati, i dati personali da considerare, i trattamenti necessari, nonché contenuto e modalità di diffusione dell'informativa all'utenza.

ART. 6

(Assenza di oneri finanziari)

Dal presente Protocollo non derivano oneri finanziari a carico delle Parti.

ART. 7

(Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, ove non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 8

(Durata, rinnovo, diritto di recesso)

Il presente Protocollo è valido a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'atto munito di firma digitale, ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Esso avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato con accordo di conferma di tale volontà per iscritto tra le Parti.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai precedenti articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Roma, 21 gennaio 2026

Per il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale

On. Ministro Antonio Tajani

F.to l'On. Ministro
Antonio Tajani

Per il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

Presidente Elbano de Nuccio

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio